# CONSULENZA E PROTEZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO (LCA)

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Edizione 2021

ÖKK

# CONSULENZA E PROTEZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO (LCA)

Coop Protezione Giuridica SA
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Edizione 1. 5. 2021

## INDICE


| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Fondamenti assicurativi** | **3** |
| 1.1 | Scopo | 3 |
| 1.2 | Ente assicuratore | 3 |
| 1.3 | Basi contrattuali | 3 |
| 1.4 | Legge sul contratto di assicurazione | 3 |
| 1.5 | Diritto di credito diretto | 3 |
| **2.** | **Cerchia di persone assicurate** | **3** |
| 2.1 | Contraente | 3 |
| 2.2 | Persone assicurate | 3 |
| **3.** | **Validità territoriale** | **3** |
| **4.** | **Inizio, durata e fine del contratto di assicurazione** | **3** |
| 4.1 | Decorrenza contrattuale | 3 |
| 4.2 | Durata contrattuale | 3 |
| 4.3 | Cessazione del contratto | 3 |
| 4.4 | Diritto di revoca | 3 |
| **5.** | **Inizio e durata della copertura assicurativa** | **3** |
| **6.** | **Prestazioni** | **3** |
| 6.1 | Varianti | 3 |
| 6.2 | Prestazioni assicurate e casi di protezione giuridica | 4 |
| 6.3 | Sono esclusi dal pagamento | 4 |
| 6.4 | Casi di protezione giuridica non assicurati | 4 |
| **7.** | **Caso di protezione giuridica** | **4** |
| 7.1 | Annuncio di un caso di protezione giuridica | 4 |
| 7.2 | Trattamento di un caso di protezione giuridica | 4 |
| 7.3 | Procedura in caso di divergenze d'opinioni | 4 |
| 7.4 | Partecipazione alle eccedenze | 4 |
| **8.** | **Disposizioni finali** | **4** |
| 8.1 | Comunicazioni | 4 |
| 8.2 | Foro competente | 4 |


La forma maschile utilizzata nelle presenti CGA vale anche per le persone di sesso femminile.

Il presente testo è una traduzione. In caso di divergenze rispetto alla lingua originale in versione tedesca, è quest'ultima a far fede.

Le condizioni di assicurazione in vigore sono disponibili alla pagina web www.oekk.ch/cga-ca o presso la sua agenzia ÖKK.

## 1. Fondamenti assicurativi

### 1.1 Scopo

Il servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro è offerto come integrazione dell'informazione giuridica. L'avere stipulato presso ÖKK un'assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno rappresenta una premessa indispensabile per poter stipulare un contratto di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro.

### 1.2 Ente assicuratore

Compagnia di assicurazioni per la consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro è Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale, 5001 Aarau, telefono 062 836 00 14, e-mail oekk@cooprecht.ch (in seguito «assicuratore»).

### 1.3 Basi contrattuali

Si considerano come basi del contratto:

- la richiesta di assicurazione
- la polizza di assicurazione
- le Condizioni particolari elencate nella polizza di assicurazione
- le presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA)
- la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908
- la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
- l'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS).

### 1.4 Legge sul contratto di assicurazione

Se nel contratto di assicurazione e nelle CGA non sono stabilite regole in deroga, si applicano le disposizioni della LCA.

### 1.5 Diritto di credito diretto

Per quanto riguarda la consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro ÖKK compare esclusivamente come intermediario. Per le prestazioni di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro gli assicurati hanno un diritto di credito diretto nei confronti di Coop Protezione Giuridica SA.

## 2. Cerchia di persone assicurate

### 2.1 Contraente

Contraente è l'azienda descritta nella polizza di assicurazione con le relative parti dell'impresa.

### 2.2 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il titolare dell'azienda dichiarata ovvero il lavoratore indipendente nell'esercizio dell'attività lucrativa indipendente indicata;
- le persone che hanno con il contraente un rapporto di lavoro derivante dalle funzioni da loro svolte per l'azienda dichiarata, incluso il personale prestato durante l'attività svolta per l'azienda assicurata;
- i membri del consiglio di amministrazione o del direttivo nei limiti delle loro funzioni professionali svolte per l'azienda assicurata.

## 3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutta l'Europa.

## 4. Inizio, durata e fine del contratto di assicurazione

### 4.1 Decorrenza contrattuale

L'inizio dell'assicurazione corrisponde alla data indicata nella polizza di assicurazione.

### 4.2 Durata contrattuale

Il contratto di assicurazione è stipulato per la durata indicata nella polizza di assicurazione. La durata minima del contratto corrisponde a un anno civile. Se non disdetto entro il termine convenuto, allo scadere della durata concordata il contratto è tacitamente rinnovato per un altro anno.

### 4.3 Cessazione del contratto

4.3.1 Disdetta

Il contratto di assicurazione può essere disdetto per iscritto sia dal contraente sia dall'assicuratore per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di tre mesi. La disdetta è possibile per la prima volta per la data di scadenza indicata nella polizza di assicurazione. La disdetta è valida solo se comunicata per iscritto e nei termini stabiliti, cioè se perviene al contraente o all'assicuratore entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di preavviso di tre mesi.

4.3.2 Estinzione del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione si estingue con effetto immediato

- se il contraente cessa la propria attività economica;
- se la sede dell'azienda viene trasferita all'estero;
- in caso di scioglimento del contratto collettivo dell'assicurazione contro la perdita di guadagno presso ÖKK.

### 4.4 Diritto di revoca

Il contraente può revocare per iscritto la sua domanda di stipula del contratto o la sua dichiarazione di accettazione dello stesso entro 14 giorni dalla presentazione della domanda o dalla data di accettazione.

Il termine si considera rispettato se il contraente comunica la revoca all'assicuratore o consegna la dichiarazione di revoca alla Posta entro l'ultimo giorno del termine previsto per l'eventuale revoca.

## 5. Inizio e durata della copertura assicurativa

Determinante per stabilire la validità temporale della copertura assicurativa è la data in cui si è verificato l'avvenimento che fa nascere la necessità di consulenza giuridica o di protezione giuridica. La protezione giuridica viene accordata solo se l'avvenimento si è verificato dopo l'inizio del contratto di assicurazione o dopo lo scadere del periodo di carenza.

## 6. Prestazioni

### 6.1 Varianti

Il servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro può essere scelto in una delle seguenti varianti:

6.1.1 Consulenza giuridica

- Consulenze giuridiche e primi interventi (costi di avvocati esterni fino a un massimo di CHF 3'000 per singolo caso)

6.1.2 Protezione giuridica in materia di diritto del lavoro

- Assunzione complessiva dei costi fino a CHF 500'000 nelle vertenze giudiziarie relative al contratto di lavoro

6.1.3 Consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro

- Consulenze giuridiche e primi interventi (costi di avvocati esterni fino a un massimo di CHF 3'000 per singolo caso)
- Assunzione complessiva dei costi fino a CHF 500'000 nelle vertenze giudiziarie relative al contratto di lavoro

6.1.4 Tipo di assicurazione

Le prestazioni della presente assicurazione sono tipiche di un'assicurazione contro i danni.

### 6.2 Prestazioni assicurate e casi di protezione giuridica

| | Consulenza giuridica | Protezione giuridica in materia di diritto del lavoro | Consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro |
|---|---|---|---|
| Consulenze giuridiche e primi interventi extragiudiziali effettuati dal servizio giuridico dell'assicuratore oppure, se necessario, assunzione dei costi di un avvocato interpellato sul caso, fino a max. CHF 3'000 per singolo caso | max. 3 all'anno | nessuna copertura | max. 3 all'anno |
| Patrocinio dell'assicurato nel ruolo di datore di lavoro nelle questioni inerenti il contratto di lavoro, incluso l'assunzione dei costi di avvocati, mediatori, esperti, spese giudiziali e processuali nonché i risarcimenti processuali da versare alla controparte | nessuna copertura | copertura fino a max. CHF 500'000 per singolo caso | copertura fino a max. CHF 500'000 per singolo caso |
| Periodo di carenza | nessuno | 3 mesi nei casi di diritto del lavoro | 3 mesi nei casi di diritto del lavoro |

### 6.3 Sono esclusi dal pagamento

- ammende, pene pecuniarie e pene convenzionali
- risarcimento danni e riparazione morale
- costi che è obbligato ad assumersi un terzo responsabile civilmente
- costi per atti pubblici e iscrizioni nei registri
- costi per autorizzazioni, permessi e verifiche amministrativi
- spese sostenute dalle persone assicurate, da organi o impiegati dell'azienda assicurata

I risarcimenti processuali e i risarcimenti delle spese ripetibili riconosciuti all'assicurato devono essere resi all'assicuratore per un'entità pari alle prestazioni erogate.

### 6.4 Casi di protezione giuridica non assicurati

Non sono assicurati:

- i casi tra azienda e persone assicurate nello stesso contratto (eccezione: l'azienda assicurata gode di copertura in qualità di datore di lavoro nei contrasti di natura di diritto del lavoro nei confronti dei dipendenti);
- casi nei confronti di Coop Protezione Giuridica o suoi organi;
- casi nei confronti di avvocati, mediatori ed esperti, che lavorano o hanno lavorato per il contraente o una persona assicurata in un caso di protezione giuridica coperto dall'assicurazione;
- casi che sono direttamente o indirettamente collegati a un reato commesso intenzionalmente e a casi di protezione giuridica causati intenzionalmente, comprese le vertenze ovvero i procedimenti di diritto civile e amministrativo conseguenti;
- casi che si sono verificati prima della stipula del contratto di assicurazione o durante un eventuale periodo di carenza.

## 7. Caso di protezione giuridica

### 7.1 Annuncio di un caso di protezione giuridica

L'assicuratore deve essere immediatamente informato, se richiesto anche per iscritto, nell'eventualità in un cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica. L'assicurato deve procurare al competente servizio dell'assicuratore le informazioni del caso, mettere a disposizione le necessarie procure ed eventuali mezzi di prova in suo possesso. Inoltre lo stesso dovrà trasmettere senza indugio l'insieme delle comunicazioni e tutti i documenti a lui inviati direttamente dalle competenti autorità. La violazione per colpa propria di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza l'assicuratore a ridurre le sue prestazioni nella misura in cui gli sono derivati costi supplementari e qualora il contraente non sia in grado di provare che la violazione dell'obbligo non ha ripercussioni sul subentrare dell'evento temuto. Una violazione grave agli obblighi contrattuali può autorizzare l'assicuratore a negare le proprie prestazioni.

### 7.2 Trattamento di un caso di protezione giuridica

L'assicuratore, previa consultazione con l'assicurato, prende le misure necessarie atte alla tutela degli interessi dello stesso. Nel caso in cui si riveli necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l'assicurato può proporne uno di sua scelta. Se l'assicuratore non approva tale scelta, ha la possibilità di proporre altri tre legali, uno dei quali deve essere accettato. I tre avvocati proposti dall'assicurato non possono appartenere allo stesso studio legale.

Prima di conferire il mandato all'avvocato prescelto, l'assicurato deve richiedere il consenso, così come la garanzia di pagamento all'assicuratore. Se l'assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.

### 7.3 Procedura in caso di divergenze d'opinioni

In caso di divergenze d'opinioni tra l'assicuratore e l'assicurato a riguardo della conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui l'assicuratore ritiene insufficienti le probabilità di successo, l'assicurato ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni del concordato sull'arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa dall'assicuratore, lo stesso provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

### 7.4 Partecipazione alle eccedenze

Il servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro non influisce in alcun modo su un'eventuale partecipazione alle eccedenze concordata per l'assicurazione contro la perdita di guadagno.

Un'eventuale partecipazione alle eccedenze concordata per l'assicurazione contro la perdita di guadagno non influisce in alcun modo sul servizio di consulenza e protezione giuridica in materia di diritto del lavoro.

## 8. Disposizioni finali

### 8.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni a Coop Protezione Giuridica SA vanno indirizzate alla sua sede centrale di Aarau o a una delle sue sedi amministrative.

Nonostante nelle presenti CGA si esiga la forma scritta, è sufficiente ogni forma testuale che permetta di ricostruire gli eventi.

### 8.2 Foro competente

Si concorda come foro competente la sede svizzera dell'assicurato oppure Aarau (sede di Coop Protezione Giuridica SA).

ÖKK

0800 822 022
aziende@oekk.ch
www.oekk.ch

ÖKK343i/05.21